

Allegato “C” al n. 9.347 di Raccolta

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “I Fiori Semplici - APS”

Titolo I Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione e durata

È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “**I Fiori Semplici - APS**” in conformità al dettato dell’art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede in Monfalcone (GO).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia e all’estero. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

Titolo II Finalità e attività

Art. 3 - Finalità

L’Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell’Associazione è quello di:

- promuovere e rafforzare la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e dell'integrazione, verso tutti e in special modo verso i minori anche, ma non esclusivamente, tramite l'istituto dell'adozione;
- promuovere e tutelare i diritti dei bambini; l'Associazione riconosce come prioritario il diritto di ogni minore a vivere e crescere all'interno di una famiglia intesa come luogo relazionale insostituibile in cui si realizzano le condizioni necessarie per un equilibrato sviluppo ed inserimento sociale del minore stesso;
- prevenire l'abbandono dei bambini in Italia e all'estero sostenendo le loro famiglie e/o le pubbliche Istituzioni attraverso progetti di cooperazione e programmi di aiuto e sostegno a distanza;
- informare, formare ed assistere le persone, singoli e coppie, disponibili all'accoglienza di minori;
- perseguire la formazione continua dei genitori, per sostenerli nei loro compiti genitoriali;
- combattere ogni forma di povertà nel mondo;
- promuovere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione;
- fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti;
- combattere ogni forma di discriminazione etnica, religiosa e di genere;
- predisporre ed erogare servizi gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato.

Art. 4 - Attività

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni *[lett. a) dell'art. 5]*;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale degli organi coinvolti nelle procedure di adozione internazionale in tutte le loro fasi *[lett. d) dell'art. 5]*;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale *[lett. h) dell'art. 5]*;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo *[lett. i) dell'art. 5]*;
- e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore *[lett. m) dell'art. 5]*;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni *[lett. n) dell'art. 5]*;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti *[lett. r) dell'art. 5]*;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo *[lett. u) dell'art. 5]*;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *[lett. w) dell'art. 5]*;
- j) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 *[lett. x) dell'art. 5]*.

Nell'ambito delle suddette attività l'Associazione:

- collabora con le Istituzioni nazionali ed estere, con Enti e organizzazioni per la tutela dei diritti dell'Infanzia e in particolare per garantire a tutti i bambini:
 - il benessere fisico ed affettivo e lo sviluppo armonioso della loro personalità;
 - l'educazione di qualità ed inclusiva;
 - l'attività ludica e di svago;
- promuove ogni tipo di attività, anche di tipo formativo, finalizzata al benessere dell'infanzia;
- svolge servizi di consulenza, formazione e assistenza alle coppie adottive (o aspiranti), in materia di adozione nazionale ed internazionale;
- favorisce, anche in collaborazione con gli Enti Locali competenti, l'inserimento dei minori adottati, svolgendo opera di informazione e formazione dei nuclei familiari, degli attori del territorio, della scuola e degli *stakeholders* in generale;
- svolge inoltre attività di cooperazione allo sviluppo, promuovendo iniziative, programmi ed interventi da svolgersi nei Paesi beneficiari con personale locale e non, finalizzati al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e in generale dei soggetti svantaggiati o emarginati;
- realizza iniziative ed eventi per la promozione della cultura dell'accoglienza, la tutela dei diritti e pubblica materiali e documentazioni con medesimo scopo e finalità;

- svolge attività di *fundraising* e partecipa a bandi e gare per l'assegnazione di finanziamenti erogati da parte di soggetti pubblici e privati;
- destina ogni provento, derivante anche da attività connesse a quella principale, alla realizzazione delle finalità statutarie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 D.Lgs. n. 117/2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo D.Lgs.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre:

* aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative e i consorzi, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;

* svolgere, con l'osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, anche in forma organizzata e continuativa, sia direttamente sia attraverso altri enti, utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Titolo III Associati

Art. 5 – Requisiti e condizioni

Il numero degli associati è illimitato e variabile, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche - senza distinzioni di genere, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali – e le associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purchè nei limiti previsti dalla legge, che dichiarino di condividere e di accettare i principi fondamentali e le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

L'Associazione è retta dal principio di democraticità e dalla parità di trattamento tra gli associati.

Gli Associati sono suddivisi in:

- a) Associati effettivi: chi ha adottato tramite l'Associazione;
 - b) Associati ordinari: chi si rivolge all'Associazione per realizzare l'adozione internazionale;
 - c) Associati sostenitori: chi sostiene l'Associazione sia finanziariamente sia attraverso attività a favore dell'Associazione stessa, sostenendola e valorizzandola;
 - d) Associati onorari: chi è nominato dal Consiglio Direttivo per aver particolarmente cooperato allo sviluppo dell'attività dell'Associazione (a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione). L'associato onorario è dispensato dal pagamento della quota annuale.
- Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Ammissione nuovi associati

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa attraverso l'esercizio del diritto di voto nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere e nominare le cariche sociali ad esservi eletti, salvi i limiti stabiliti dalla normativa vigente e da questo Statuto;
- c. formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- d. essere informati sull'attività associativa, controllarne l'andamento e accedere, a proprie spese, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'associazione, nei modi e nei limiti previsti dal regolamento generale dell'Associazione e salvi i vincoli derivanti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, solo se preventivamente autorizzata dagli organi competenti e comunque nei limiti stabiliti dal regolamento generale.

Art. 8 – Obblighi degli associati

Gli associati devono:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali;
- b. versare tempestivamente la quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo; il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione e in generale tenere un comportamento animato da spirito di solidarietà e agire con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- d. collaborare al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la loro attività personale, spontanea, gratuita ovvero secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017, e senza fine di lucro.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 9 – Divieto di trasferimento della quota associativa

La quota associativa non può essere trasferita a nessun titolo.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 11 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'Associazione, dandone comunicazione, a mezzo mail o altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli associati che abbiano receduto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12 - Esclusione

L'associato può essere escluso dall'Associazione di promozione sociale per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- b. l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- c. l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- d. adesione ad Organizzazioni le cui finalità siano incompatibili con quelle dell'Associazione;
- e. l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione del Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Consiglio Direttivo, all'associato escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace. Gli associati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 13 – Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei modi e limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 14 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. n. 117/2017,

TITOLO II – Patrimonio

Art. 15 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a)** beni immobili e mobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b)** contributi;
- c)** azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- d)** donazioni, lasciti o successioni;
- e)** altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualora risulti che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Art. 16 – Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a)** quote associative degli aderenti;
- b)** contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c)** donazioni e lasciti testamentari;
- d)** rimborsi derivanti da convenzioni;
- e)** rendite patrimoniali;
- f)** attività di raccolta fondi;
- g)** entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h)** ogni altra entrata, derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'**art. 4** del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO 5: Organi Sociali e cariche elettive

Art. 17 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove nominato;
- d) Il Revisore dei conti, laddove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Capo I - L'Assemblea

Art. 18 – Competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con la quota associativa per l'anno in corso e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a. la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. l'approvazione dei Regolamenti interni dell'Associazione;
- d. l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- e. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. lo scioglimento dell'associazione;
- h. la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- i. le decisioni sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- j. le decisioni sulle proposte di trasformazione, fusione e scissione.

L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 19 – Diritto di voto

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, fatta pervenire agli associati almeno 15 giorni prima

di quello fissato per l'Assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo amministrativo. L'avviso può eventualmente essere anche pubblicato sul sito web dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di collegamento a distanza a condizione che:

1. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'O.D.G., e visionare e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a. il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- b. la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c. le materie all'ordine del giorno;
- d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 21 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a. la data dell'assemblea;
- b. l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c. le modalità e i risultati delle votazioni;
- d. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 22 – Quorum

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

Sono fatte salve diverse e più elevate maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo formale impugnazione.

Art. 23 – Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti e ai membri degli organi di controllo dell'Associazione.

Capo II – L'organo amministrativo

Art. 24 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Si applica l'art. 26 co. 2 del D.Lgs. 117/2017.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, il minore, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- a. i dipendenti e coloro che abbiano con l'Associazione uno stabile rapporto di collaborazione a titolo oneroso, anche di tipo autonomo o professionale;
- b. gli associati in mora con il pagamento della quota sociale.

Le cause di ineleggibilità operano e vanno determinate con riferimento alla data delle elezioni; se si verificano in epoca successiva producono la decadenza del consigliere dalla carica, a meno che non vengano eliminate nel termine perentorio di 60 giorni da quando sono sorte.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Gli amministratori possono essere revocati solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- a. dimissioni, che hanno effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- b. morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- c. estinzione o scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 c.c., il Consiglio Direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere prima della scadenza del mandato, esso verrà sostituito nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, attingendo alla graduatoria dei non eletti, o in mancanza mediante elezioni suppletive.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Art. 25 – Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri membri il presidente e, se ritenuto opportuno, un vicepresidente.

Il Presidente:

- a. sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti dell'Associazione;
- b. convoca l'Assemblea in tutti i casi previsti dallo Statuto e comunque quando lo ritiene necessario, e la presiede;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- d. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- e. contesta agli associati i fatti che possono portare alla loro esclusione, di propria iniziativa o su segnalazione dei componenti degli altri organi sociali o degli associati, e convoca il Consiglio Direttivo per le decisioni in proposito;
- f. esercita gli altri poteri che gli sono espressamente conferiti dallo Statuto.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere immediatamente convocato per la ratifica; in particolare può esperire azioni giudiziarie di natura cautelare per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 26 – Convocazione, svolgimento e deliberazione

Il Consiglio Direttivo si raduna in presenza anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, o in modalità a distanza, ogni qualvolta lo giudichi necessario la maggioranza dei consiglieri in carica, e/o se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione. Nei casi di urgenza la

convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 27 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone il programma, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, e il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- b. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d. delibera e approva la costituzione di rapporti di partenariato e l'apertura dell'attività dell'Associazione in nuovi Paesi stranieri;
- e. approva l'adesione ad organizzazioni di volontariato, reti di Enti autorizzati ex L. 476/98, consorzi, intese tra Enti autorizzati, fusioni tra Enti autorizzati in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f. delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati ai sensi degli **artt. 6 e 12** del presente Statuto;
- g. delibera l'assunzione e il licenziamento di personale dipendente e la costituzione e lo scioglimento di rapporti di collaborazione autonoma o professionale, nei limiti consentiti dal presente Statuto;
- h. stabilisce l'importo annuale della quota associativa, nonché le modalità ed i termini per il suo versamento;
- i. delibera sull'istituzione, trasferimento o soppressione di sedi e uffici locali dell'Associazione, nei limiti indicati nel precedente **art. 2**;
- j. delibera sulla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nel rispetto della legge e dei programmi approvati dall'Assemblea;
- k. delibera sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente ad agire o resistere in giudizio e a nominare avvocati;
- l. nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente;
- m. delibera in merito all'accettazione di donazioni, lasciti testamentari ed altre erogazioni liberali, e delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;

- n. esegue le decisioni dell'Assemblea;
- o. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- p. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q. delibera in merito agli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- r. adotta tutti i provvedimenti e compie tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione, necessari alla gestione dell'Associazione e al perseguimento dei suoi scopi, nelle materie non espressamente riservate all'Assemblea;
- s. redige gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre, ove previsto dalla legge o dal presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea;
- t. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

Art. 28 – Compensi, rimborso spese

Agli amministratori dell'Associazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per alcune funzioni specifiche di alcune aree previste dalla legge 476/98 a carico dell'Ente autorizzato possono essere previsti compensi da deliberare in Assemblea degli associati se non in contrasto con quanto previsto dall'art. 32 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori in materia di adozione internazionale.

Ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 117 del 2017 le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 29 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato. La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Capo III – L'Organo di Controllo

Art. 30 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. La nomina dell'organo di controllo è riservata all'Assemblea.

Art. 31 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La nomina dell'organo di revisione legale dei conti è riservata all'Assemblea.

TITOLO III – BILANCIO E UTILI

Art. 32 - Bilancio

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Nei termini utili per il relativo deposito ai sensi di legge il Consiglio

direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 33 – Utili e avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa e anche dopo l'eventuale scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 34 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo V – Norme finali

Art. 35 – Estinzione e scioglimento

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 117/2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 36 – Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. c.c..

Art. 37 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del RUNTS.

Art. 38 –Domicilio degli associati

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato al Consiglio direttivo. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 39 - Controversie

Viene stabilito che per ogni eventuale e futura controversia sociale tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi Organi, è competente il Foro di Gorizia.

Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato dalla Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazioni.

Firmato: Sabina De Faveri

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)